

Risposta n. 290/2025

OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, fiscalmente residente in Italia, dichiara che:

- è l'unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli USA da oltre quarant'anni e ivi deceduto nel 2021;
- sul valore complessivo dell'asse ereditario pari a, composto da beni che si trovano tutti negli USA, è stata pagata nello stato americano di residenza del *de cuius* l'imposta di successione statale dell'1 per cento;
- il *de cuius*, alla data del decesso, risultava essere titolare, tra l'altro, di un «*conto pensionistico individuale volontario*» (di seguito, "*Fondo pensione*"), compreso nell'asse

ereditario ed assoggettato a imposta di successione negli USA, gestito da una società statunitense e alimentato con versamenti volontari da parte del *de cuius* medesimo;

- nonostante «*si tratti di un fondo di accantonamento volontario, ai sensi della legge fiscale federale, a decorrere da una certa età anagrafica, si è tenuti a prelevare dal conto pensionistico una distribuzione minima annuale (la Required Minimum Distribution, RMD), calcolata dividendo il valore equo di mercato di fine anno per un fattore determinato dall'Internal Revenue Service (IRS)*». Per tale motivo, il *de cuius* percepiva annualmente una rendita maturata a fronte degli accantonamenti effettuati negli anni precedenti (di seguito RMD) che è stata assoggettata a tassazione «*con una trattenuta sulla distribuzione lorda con aliquota del 30%, per imposta federale e imposta statale*»;

- «*la consistenza dell'investimento si è decrementata dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione [...]* »;

- nel 2024 è stato disposto a favore dell'*Istante* il pagamento dell'importo di quale liquidazione e chiusura del *Fondo pensione*, sul quale è stata operata una ritenuta statunitense del 10 per cento, pari a

- l'importo lordo e la ritenuta fiscale sono stati indicati nel Modello 1042-S, emesso dalla società di gestione del *Fondo pensione*, con il codice "15" che ricomprende "*pensioni, rendite, assegni alimentari e/o premi assicurativi*".

Ciò posto, l'*Istante* chiede se il predetto importo sia da considerare:

a) come liquidazione di un fondo di accantonamento di risparmio del *de cuius* di cui l'*Istante* medesima è beneficiaria, da assoggettare a tassazione quale reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del testo unico delle imposte sui redditi

(TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento. In tal caso, poiché la consistenza dell'investimento si è decrementata dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, non vi sarebbe alcun reddito da assoggettare a tassazione in capo all'erede; oppure

b) "*pensione*" in capo al *de cuius*, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «*le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati*»; in tal caso, poiché percepita dall'*Istante* in qualità di erede, va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma, 3 del medesimo testo unico.

Ove fosse applicabile tale ultima soluzione interpretativa, l'*Istante* chiede se:

1) la base imponibile da assoggettare a tassazione separata debba essere l'intero importo lordo erogato oppure l'importo erogato al netto dei versamenti effettuati dal *de cuius* dalla data di apertura del fondo;

2) la base imponibile debba essere determinata al netto della ritenuta fiscale estera subita, in tal modo tassando soltanto quanto effettivamente percepito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che «*sia da assoggettare a imposizione come reddito di capitale l'eventuale plusvalenza maturata dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione del fondo. Alla data di apertura della successione l'ammontare del fondo risultava pari a [...], l'ammontare alla data di liquidazione corrisponde a [...]*».

Non vi sarebbe, dunque, materia imponibile in Italia realizzata in capo all'Istante con riferimento al fondo oggetto del presente interpello».

Segnala, tuttavia, che, *«In via meramente prudenziale, per evitare l'aggravio di sanzioni [...] provvederà a versare a titolo di acconto nella misura del 20% l'importo di euro determinato sul reddito sottoposto a tassazione separata che si considera, sempre in via puramente prudenziale, pari all'intero ammontare lordo erogato dal fondo [...]».*

In caso di conferma della soluzione proposta, l'Istante *«provvederà a presentare istanza di rimborso dell'imposta versata in misura eccedente rispetto a quanto dovuto».*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si fa presente che il parere riguarda esclusivamente la modalità di tassazione dell'ammontare percepito nell'anno d'imposta 2024 dall'Istante in qualità di erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del *Fondo pensione*.

Al riguardo, come precisato nella risposta ad istanza di interpello n. 229, pubblicata il 27 novembre 2024, l'articolo 49, comma 2, del TUIR prevede che *«Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati [...]».*

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, inoltre, *«In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il*

disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti». In sostanza, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al *de cuius*.

Al riguardo, si rappresenta che la risposta ad istanza di interpello n. 5, pubblicata l'11 gennaio 2024, richiamando la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ha ribadito che costituiscono redditi da "*pensione*" i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri e che l'espressione normativa «*le pensioni di ogni genere*» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità *una tantum* erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni). Secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, a detti emolumenti non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le cui prestazioni pensionistiche sono, invece, riconducibili al regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *h-bis*), del TUIR e tassate in applicazione del successivo articolo 52, comma 1, lettera *d*).

Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l'importo percepito dall'*Istante* in una unica soluzione nel 2024 quale liquidazione del *Fondo pensione*, al lordo della ritenuta fiscale subita all'estero, sia riconducibile tra le «*pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati*» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. *a*), del TUIR, a nulla

rilevando la circostanza che il medesimo *Fondo pensione* sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del *de cuius*.

Ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del medesimo TUIR, inoltre, l'importo in questione va assoggettato alla tassazione separata di cui al successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite dall'*Istante* in qualità di erede.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri, la cui prevalenza sul diritto interno è riconosciuta dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, stipulata a Washington il 23 agosto 1999 e ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito la "*Convenzione*" o il "*Trattato internazionale*").

In linea di principio, nel caso di specie, vengono in rilievo gli articoli 18 (Pensioni) e 22 (Altri Redditi) del *Trattato internazionale*.

L'articolo 18 della *Convenzione* prevede, al paragrafo 1, un regime di tassazione esclusiva delle pensioni derivanti da attività di lavoro dipendente nello Stato di residenza del Contribuente.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, dalle informazioni disponibili in relazione alla fattispecie in esame, le somme in trattazione, in quanto redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario, non paiono rientrare nell'ambito applicativo della citata disposizione convenzionale, bensì in quello dell'articolo 22, paragrafo 1, del

Trattato internazionale che parimenti prevede un regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario di tali emolumenti.

Si rileva, pertanto, che le somme in trattazione devono, in ogni caso, essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia (Stato di residenza della beneficiaria).

Si osserva, pertanto, che, sulle somme in questione, non doveva essere operata negli USA alcuna ritenuta, in base alle disposizioni contenute nel *Trattato internazionale*.

Alla luce di quanto precede, poiché la tassazione applicata negli Stati Uniti d'America all'importo percepito nel 2024 quale liquidazione del *Fondo pensione* non è ritenuta conforme alle citate disposizioni convenzionali, si ritiene che l'*Istante*, al fine di rimediare alla doppia imposizione, debba presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita istanza di rimborso della ritenuta operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del *Trattato internazionale*, in materia di "*Procedura amichevole*", lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)